

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

Capitolato d'oneri

CIG 6462499EDE

CUP J86G15000410006 – CUP J87H15001600009

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'appalto dell'Accordo Quadro

La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell' art. 59, comma 4 D.lgs. n. 163/2006 e smi per l'affidamento del servizio di “*Somministrazione di lavoro a tempo determinato*” delle seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali di seguito indicate:

- **cat. C1 - Specialista amministrativo/tecnico/informatico;**
- **cat. D1 - Responsabile dei processi;**
- **cat. D3- Responsabile esperto servizi amministrativi**

Il servizio di somministrazione comprenderà anche l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali nelle categorie sopra menzionate.

Al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico per rispondere alle varie esigenze istituzionali, anche quelle connesse alla realizzazione di progetti finanziati dal FSE – POR 2014/2020¹, l'Amministrazione intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro.

Oggetto della procedura, pertanto, è la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico ex art. 59, comma 4 D.lgs. n. 163/2006 e smi, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il servizio di “*Somministrazione di lavoro a tempo determinato*”.

Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti che l'Amministrazione formalizzerà con l'Appaltatore secondo le previsioni del presente capitolato.

Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli appalti formalizzati successivamente con l'Appaltatore.

L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.

Art. 2 - Importo presunto e durata dell'Accordo Quadro

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € **11.709.706,99**, margine di Agenzie ed Iva compresi, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2018.

Il valore del presente Accordo è stato quantificato sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (margine di Agenzie ed IVA compresi) dettagliati, considerando nella seguente tabella anche la presumibile durata degli stessi:

¹ I progetti finanziati dal FSE – POR 2014/2020 che l'Amministrazione dovrà realizzare sono di seguito identificati: **1.** Progetto PORTA FUTURO (termine progetto 31 dicembre 2018); **2.** Progetto TORNO SUBITO (termine progetto 30 novembre 2017).

	SINGOLO APPALTO SPECIFICO	VALORE PRESUMIBILE COMPLESSIVO DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO	VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA' 2016	VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA' 2017	VALORE PRESUMIBILE DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO ANNUALITA' 2018
1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI LAZIODISU	€ 2.100.00,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
2	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TORNO SUBITO	€ 1.635.541,99	€ 849.529,09	€ 786.012,90	
3	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PORTA FUTURO	€ 7.974.165,00	€ 2.658.055,00	€ 2.658.055,00	€ 2.658.055,00
TOTALE		€ 11.709.706,99			

Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto (si considera applicabile per analogia l'art. 311 del DPR 207/2010 e smi).

I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici.

L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del predetto Servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'Appaltatore svolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratti specifici, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,

L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante in analogia con l'art. 29, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.

L'efficacia dell'Accordo quadro sarà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2018 salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede (31 dicembre 2018), fossero ancora in corso servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

Art 3 Modalità di esecuzione degli appalti specifici

L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguire gli appalti specifici che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.

I singoli appalti specifici, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante documentazione contrattuale consistente anche mediante apposito scambio di lettere con le quali la Stazione appaltante disporrà l'ordinazione del servizio in analogia con l'art. 334, comma 2 del DPR 207/2010 e smi.

Ciascun Contratto di appalto² dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:

- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.

In dettaglio gli appalti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione (nota o Capitolato) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze anche di natura quantitativa rispetto ai prestatori di lavoro oggetto della somministrazione; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

² Ciascun appalto specifico potrà essere attivato (anche in considerazione della massima previsione dello stesso) sarà formalizzato con le modalità previste dall'art. 3 del presente Capitolato. Successivamente l'esecuzione dello stesso Appalto specifico attivato sarà disciplinato così come previsto dall'art. 4 e ss. del presente Capitolato.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di singole forniture di lavoro temporaneo all'Impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita **“Scheda di richiesta”** a firma del Dirigente Risorse Umane, su segnalazione scritta dei Dirigenti/Direttori di Laziodisu interessati alla prestazione;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo, oggetto del contratto di somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti rispettivamente alle mansioni e ai profili richiesti nei documenti di gara, in conformità a quanto previsto dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie;
- c) l'orario di lavoro è stabilito secondo le esigenze dell'Amministrazione;
- d) il trattamento economico sarà corrispondente a quanto previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, comprensivo, per ciascuna categoria, degli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali che dovessero intervenire in concomitanza con la durata dell'appalto;
- e) la contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione;
- f) la contribuzione INAIL è quella indicata all'**All. A**, riferita al profilo.

Art. 5 - Periodo di prova

Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto - Regioni ed Autonomie Locali, applicato al lavoro temporaneo. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'impresa, a richiesta della Stazione appaltante, è tenuta a provvedere, entro 24 ore alla corrispondente sostituzione.

Art. 6 - Obblighi dell'agenzia di somministrazione

L'agenzia aggiudicataria eseguirà il servizio mediante l'istituzione di almeno una sede operativa nel Comune dove è ubicata la sede legale dell'Amministrazione (Laziodisu - Via Cesare De Lollis, 24/b – 00185 ROMA).

Le figure professionali richieste dall'Amministrazione appaltante dovranno essere formate a cura e spese della Ditta aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e delle categorie di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa adeguato alle necessità, alle richieste e al prestigio della Amministrazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria avrà cura di fornire alla Stazione appaltante figure professionali aventi i requisiti generali per accedere alla Pubblica Amministrazione.

Laziodisu si riserva il diritto di procedere a verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti.

La società fornitrice del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre:

- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro temporaneo entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento (vedasi **All. A**) nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l'Ente procederà alla sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga definita;
- a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli DM10 dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, alla sostituzione entro 24 ore, del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;

- a depositare presso la stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo determinato ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;

- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede dall'Amministrazione;

- ad eseguire il servizio, per la parte restante, anche qualora le somme presuntivamente previste nella tab. n. 1 dell'art. 2 del presente Capitolato non venissero assegnate all'Amministrazione dall'Autorità di gestione per la realizzazione dei progetti finanziati dal FSE.

In tal caso l'aggiudicatario dovrà concludere i restanti singoli appalti specifici oggetto dell'Accordo quadro senza alcuna pretesa economica nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni non attivate.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.

L'Agenzia di somministrazione, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

Art. 7 - Interruzioni del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo

Nel caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo, l'Agenzia di somministrazione, dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione appaltante e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 24 ore.

Eventuali ritardi e mancate sostituzioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale.

Nel caso in cui le prestazioni del prestatore di lavoro temporaneo non fossero conformi a quanto richiesto, la società fornitrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Nel caso di disservizi derivanti da assenze frequenti o prolungate del prestatore di lavoro temporaneo che superino il 20% della durata del singolo contratto di lavoro temporaneo, la società appaltatrice si impegna a sostituire il lavoratore prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 8 – Obblighi a carico dell'amministrazione

L'Amministrazione, in caso di inadempienze della Ditta aggiudicatrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro della Ditta, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la società fornitrice possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara, anche per quanto attiene alla formazione e all'aggiornamento del personale nel corso dell'esecuzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

In caso di mancato e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'aggiudicataria a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione effettuerà il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore (Si applicherà in tal caso la disciplina richiamata per analogia dell'art. 5 del DPR 207/2010 e smi).

In tal caso l'Amministrazione, infatti, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione, potrà richiedere nel corso dell'esecuzione del servizio, Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro al fine di verificare la correttezza dell'Agenzia nei confronti dei lavoratori. In caso emergessero anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti per l'adempimento degli oneri nei confronti dei prestatori di lavoro (come in precedenza stabilito dall'art. 6 del presente Capitolato) e risolverà di diritto il contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato.

La risoluzione espressa del singolo appalto specifico, in tal caso, produrrà la risoluzione dell'intero contratto di Accordo quadro.

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, che oltre alle prescrizioni previste dagli artt. 299 e ss. del DPR n. 207/2010 e smi a cui si rinvia per analogia, curerà la corretta e puntuale esecuzione del servizio e si interfacerà con l'Agenzia di somministrazione aggiudicataria è la Responsabile della P.O. Trattamento Giuridico del Personale e Relazioni Sindacali Dott.ssa Maria Elisa Falasca.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari

Il lavoratore ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'Agenzia di somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall'Amministrazione appaltante, che formeranno oggetto della contestazione.

L'Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell'Ente i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.

Art. 11 - Obblighi tra le parti nelle ipotesi di prima assunzione, di rinnovo e di proroga del prestatore di lavoro

Per ogni richiesta di personale di cui Laziodisu dovesse rilevare la necessità, invierà specifico ordine, sottoscritto dal Dirigente delle Risorse Umane, recante il profilo del lavoratore occorrente, l'orario di lavoro ed il periodo.

Art. 12 - Cauzione definitiva

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs.163/06 una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo contrattuale di € **1.170.970,60** (l'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% così come previsto dall'art. 14 del Disciplinare di gara) per gli operatori a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio.

La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa a cui è affidato il servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta a cui è affidata il servizio è obbligata a reintegrare la cauzione

nella misura cui l'appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della Ditta appaltatrice a cui è affidato il servizio. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del C.C. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale secondo quanto prescritto all'art. 1957, 2° comma del c.c.

Art. 13 – Fatturazione del servizio

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

L'Amministrazione di obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa derivante dall'offerta economica dell'aggiudicatario e dalle tariffe indicate nell'**All. A** per ciascuna categoria professionale.

Le tariffe indicate nell'**All. A**, limitatamente al costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato, saranno adeguate proporzionalmente, in funzione degli incrementi di costo eventuali che si venissero a determinare successivamente alla stipula del contratto in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi e/o previsti dalla contrattualistica nazionale integrativa decentrata, corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato.

In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa mensilmente dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà emettere fattura intestata a Laziodisu - Via Cesare de Lollis, 24/B- 00185 Roma. Sarà ammissibile da parte dell'Amministrazione il pagamento di fatture in acconto per esigenze connesse alla rendicontazione dei fondi comunitari nelle modalità da essa indicate.

La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere i seguenti dati (in relazione ad ogni appalto specifico):

- riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione (ordinarie ed eventuali straordinarie)
- costo orario al netto del margine della Ditta;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Ditta;
- IVA calcolata su margine della Ditta;
- CIG;
- CUP (relativo al progetto FSE su cui ricadono i prestatori di lavoro);
- Totale della fattura.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.

L'aggiudicatario, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante) anche relativamente al Codice Univoco d'ufficio che sarà variabile in funzione dell'attivazione del servizio a favore dell'attività istituzionale

dell'Amministrazione o a favore della stessa per la realizzazione dei progetti finanziati dal FSE.

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari dell'Amministrazione e con fondi del FSE – POR Lazio 2014 - 2020.

Art. 14 - Penalità

In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguenti penali:

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall'Amministrazione: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all'adempimento dell'obbligazione;
- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 a lavoratore fino all'inadempimento per un termine di 30 gg.

Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l'Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide.

L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'affidataria, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto in caso in cui la società aggiudicatrice sia gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del presente Capitolato.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque l'Agenzia di Somministrazione.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, l'Amministrazione provvederà a farne tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria, a mezzo PEC.

La Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre entro 5 giorni le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- interruzione unilaterale del servizio da parte dell'affidatario;
- perdita dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 276 del 2003;
- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR 445/00;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure fallimentari;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto del servizio;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'Affidatario.
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio di quanto previsto nell'offerta economica formulata in sede di gara;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità nell'adempiere da parte dell'aggiudicatario le prestazioni di carattere economico (retributive e previdenziali) nei confronti dei prestatori di lavoro. In tal caso la risoluzione espressa del singolo appalto specifico, in tal caso, produrrà la risoluzione dell'intero contratto di Accordo quadro;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.

In tutte tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, espressa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art.16 – Recesso dal contratto da parte dell'agenzia di somministrazione

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia di somministrazione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

Art. 17 – Recesso dal contratto da parte dell'amministrazione

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 18 - Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19 – Divieto del subappalto e di cessione del contratto

Il presente affidamento è considerato da Codice dei Contratti Pubblici un "contratto escluso", pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, è espressamente vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Inoltre, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.

Art. 20 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al concessionario non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione.

Nei sessanta giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti relativi alla vigente normativa antimafia.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda disposti da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 21 - Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Monika Ceccherini – Dirigente dell'Area 3 di Laziodisu.

Art. 22 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Il contratto che regolerà l'affidamento, non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1 bis del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 24 - Stipula del contratto e spese relative

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa, nel termine che verrà indicato e comunicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicataria, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 25 - Tutela della privacy

1. Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
3. In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 26 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate ed alla ulteriore normativa vigente di settore.

Timbro e firma per accettazione

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 14 (PENALITA'), art. 15 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), art. 17 (RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE), art. 18 (RECESSO PER GIUSTA CAUSA), art. 22 (FORO COMPETENTE) e art. 23 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA).

Timbro e firma per accettazione
